



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11396 del 2021, proposto dalla signora Tabea Seyffarth, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Leo, Vincenzo Zecchino, Andrea Mineo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Disco Lazio - Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, Ministero dell'Istruzione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alessia Di Donna, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della Determinazione Direttoriale n. 1273 del 28.05.2020 con cui la Lazio Disco ha adottato il “Bando Diritto allo Studio per l'anno accademico 2020/2021”;
- del “Bando Diritto allo Studio per l'anno accademico 2020/21” per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio, contributi Erasmus e Premi di laurea per l'anno accademico 2020-2021 in favore degli studenti universitari;
- della Determinazione Direttoriale n. 1106 del 11.05.2021 avente ad oggetto: “Decadenza beneficio borsa di studio - posto alloggio e contributo integrativo – Anno accademico 2020/2021 – n. 3.899 studenti – DiSCo” con cui il medesimo Ente Regionale ha disposto l'illegittima esclusione e/o decadenza della dott.ssa Seyffarth dal beneficio dell'idoneità al contributo integrativo, per l'anno accademico 2020/2021;
- delle comunicazioni intervenute sul “Portale Studenti – Lazio Disco” con cui l'odierna ricorrente è stata informata dell'esclusione e/o decadenza dal beneficio integrativo o borsa di studio;
- della graduatoria degli studenti ammessi all'erogazione del beneficio integrativo o borsa di studio;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche non conosciuto e successivo, nella parte in cui lede il diritto di parte ricorrente;

nonché per l'impugnazione del parziale diniego di accesso agli atti relativamente all'istanza presentata in data 21.07.2021, mezzo pec alla LazioDisco (protocollo@pec.laziodisco.it), nella parte in cui non si provvedeva alla comunicazione del nominativo di un soggetto controinteressato richiesto, alla trasmissione dei verbali di valutazione della domanda di parte ricorrente, alla trasmissione della graduatoria degli studenti ammessi all'erogazione della borsa di studio e alla dichiarazione di eventuali somme residue come stanziare da bando.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Disco Lazio - Ente

Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza e del Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che

- parte ricorrente ha impugnato, unitamente al bando e agli altri atti indicati in epigrafe, la Determinazione Direttoriale n. 1106 del 11.05.2021 avente ad oggetto: "Decadenza beneficio borsa di studio - posto alloggio e contributo integrativo – Anno accademico 2020/2021 – n. 3.899 studenti – DiSCo" con cui detto Ente Regionale ha disposto l'esclusione e/o decadenza della medesima ricorrente dal beneficio dell'idoneità al contributo integrativo, per l'anno accademico 2020/2021;
- la ricorrente ha notificato il ricorso all'Amministrazione intimata nonché ad un solo controinteressato;

Ritenuto

- di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti candidati ammessi al beneficio di cui alla graduatoria impugnata, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente DiscoLazio di un sunto dell'intero gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati, i cui riferimenti ai fini della notifica saranno forniti a cura dell'Ente predetto su richiesta dell'interessata;
- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla

notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal primo adempimento;

Ritenuto, nelle more,

- di sospendere l'efficacia del provvedimento di esclusione e/o decadenza della ricorrente dal beneficio dell'idoneità al contributo in causa, fino alla camera di consiglio del 12 aprile 2022 e manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in parte motiva, onerando l'Ente resistente a fornire le indicazioni che la ricorrente vorrà chiedere ai fini della notifica ai controinteressati.

RINVIA alla Camera di consiglio del 12 aprile 2022.

MANDA alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO